

**CONVENZIONE FRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
E IL COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI
RIFORESTAZIONE DENOMINATO "FORESTAZIONE URBANA E PERIURBANA -
GRANAROLO DELL'EMILIA - BOSCO DEL FRULLO" AMMESSO A FINANZIAMENTO PER
L'ANNUALITÀ 2020, DI CUI AL PROGRAMMA DI PROGETTAZIONE DELLE AZIONI DI
RIFORESTAZIONE URBANA NELL'AMBITO DEL D.M. 9 OTTOBRE 2020**

La **Città metropolitana di Bologna**, cod. fisc. 03428581205, (di seguito, "**beneficiario**") rappresentata dal Sindaco metropolitano pro tempore Virginio Merola, domiciliato per la carica presso la sede metropolitana in Bologna, Via Zamboni n. 13, che agisce per dare attuazione al programma di progettazione delle azioni di riforestazione urbana finanziato dal Ministero della Transizione Ecologica nell'ambito del DM 9/10/2020, pubblicato in GU dell'11/11/2020 Serie Generale n. 281 nonché all'Atto del Sindaco metropolitano di Bologna n. 3638 del 29/09/2021 di approvazione dello schema di Convenzione

e

Il **Comune di Granarolo dell'Emilia**, P.Iva 00701911208 e CF 80008270375 (di seguito, "**Soggetto Attuatore**"), rappresentato dal Sindaco pro tempore Alessandro Ricci, domiciliato per la carica presso la sede municipale in Granarolo dell'Emilia, Via S. Donato 199, che agisce per dare esecuzione all'intervento "**Forestazione Urbana e Periurbana - Granarolo dell'Emilia - Bosco del Frullo**" ricadente all'interno del territorio del Comune di Granarolo dell'Emilia finanziato dal MiTE;

Premesso che

- il Decreto-Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, ha approvato un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, ivi compresi gli impianti arborei da legno di ciclo, medio e lungo, purché non oggetto di altro finanziamento o sostegno pubblico, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane (denominato anche "Decreto clima");
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 9 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 281 del 11 novembre 2020, ha definito le modalità per la progettazione degli interventi di riforestazione di cui al citato articolo 4 del Decreto-Clima;
- le risorse stanziare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della citata legge n.141/2019 per una spesa complessiva pari a € 15 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sono destinate alle Città metropolitane. Ogni città metropolitana potrà candidare al massimo cinque proposte progettuali per il proprio territorio, per un costo complessivo per singolo progetto non superiore a € 500.000 (iva inclusa);
- l'Avviso pubblico per il programma di progettazione delle azioni di riforestazione urbana annualità 2020 pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e, in particolare, l'art. 1, punto 4, ha previsto la scadenza di presentazione dei progetti da parte delle Città metropolitane per le ore 24,00 dell'11 marzo 2021;
- la relativa comunicazione del MATTM del 13/11/2020 avente ad oggetto: "D.M. 9 ottobre 2020 concernente le modalità per la presentazione degli interventi di riforestazione urbana nelle città metropolitane" comunicava l'avvenuta pubblicazione dell'avviso alle città

metropolitane;

- la Circolare del MATTM del 27/11/2020 (PG 98862) avente ad oggetto: Indirizzi operativi in materia di "Azioni per la riforestazione" di cui al Decreto Ministeriale del 9 ottobre 2020 e all'art. 4 del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, definiva in dettaglio tali azioni;
- con legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" (MATTM) è ridenominato "Ministero della transizione ecologica" (MiTE);
- il 12/05/2021 è stato approvato dal Consiglio metropolitano il "Piano Territoriale Metropolitano" (PTM) che, nell'art. 37 "Forestazione metropolitana" delle Norme, all'interno della sfida 3 "Assicurare inclusione e vivibilità", promuove interventi di forestazione metropolitana e di potenziamento della dotazione di verde urbano;
- il 10/02/2020 la Città metropolitana ha sottoscritto con il MiTE l'Accordo relativo alla redazione e attuazione dell'"Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile 2.0" che promuove una serie di azioni pilota tra cui l'elaborazione di "Linee guida tecnico-scientifiche per la forestazione dell'area metropolitana di Bologna", attuative delle Norme del PTM di cui sopra;
- l'Atto del Sindaco Metropolitano N. 51 del 10-03-2021 "Partecipazione al finanziamento di cui al D.M. M.A.T.T.M. n. 216 del 09.10.2020 recante "Modalità per la progettazione degli interventi di riforestazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141" sancisce la candidatura dei seguenti 5 progetti al bando del MITE: Forestazione dei parchi pubblici ex Cava Bruschetti e via Bragaglia (Comune di Bologna), Bosco del Frullo (Comune di Granarolo dell'Emilia), Infrastruttura verde lungo il percorso ciclabile "La Veneta" (Comune di Medicina), Forestazione urbana della zona industriale e area limitrofa in località Ca' de Fabbri (Comune di Minerbio), Bosco della rinascita (Comune di San Lazzaro di Savena);
- la Deliberazione del Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico n. 35/2021, prot. 72889 del 6 luglio 2021, acquisita con prot. n. 73339 del 7 luglio 2021, dà atto di aver effettuato la valutazione delle proposte progettuali ritenute ammissibili, in base ai criteri stabiliti dal Decreto Ministeriale 9.10.2020, assegnando i conseguenti punteggi e stilando sulla base di essi la relativa graduatoria finale;
- il Decreto n°6 del 9 luglio 2021, pubblicato sul sito del MiTE, approva l'"Elenco dei 34 progetti finanziati: il miglior progetto per ciascuna città metropolitana (primi 14) e quindi ulteriori 20 secondo il punteggio acquisito" di cui alla graduatoria finale del suddetto Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico;

Constatato che

- con lettera del 13/07/2021 (PG 42851) il MiTE ha comunicato alla Città metropolitana di Bologna la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento per l'annualità 2020, ossia quelli dei Comuni di Granarolo dell'Emilia e di Minerbio;
- con lettera del 15/07/2021 (PG 43535) il Sindaco metropolitano ha comunicato i risultati della graduatoria ai suddetti Comuni;
- con lettera del 13/08/2021 (PG 49130), il MiTE ha specificato alla Città metropolitana di Bologna che risultano finanziati i seguenti progetti:

- o 2.BO_Granarolo_Bosco del Frullo, per Euro 460.013,71
- o 4.BO_Minerbio_Ca' de Fabbri, per Euro 458.962,62

Inoltre chiarisce che la Città metropolitana è tenuta a iniziare i lavori entro centoventi giorni dalla comunicazione di ammissione al finanziamento avvenuta con la suddetta nota del 13/07/2021;

- con Delibera di Consiglio metropolitano n. 40 del 23/12/2020 è stato approvato il “Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023 e allegati ufficiali”, che sarà allineato con la prima variazione di bilancio utile e verranno di conseguenza modificati gli altri strumenti programmatori dell'Ente che si dovessero rendere necessari;
- con Delibera di Giunta Comunale n°18 del 01/03/2021 è stato approvato il progetto definitivo per la partecipazione al Bando;
- il Comune di Granarolo dell'Emilia in data 03/06/2021 Rep. 7729 ha sottoscritto accordo di collaborazione scientifica con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari e Forestali dell'Università degli Studi di Firenze comprensiva della verifica dei risultati attesi dal progetto per la durata di 7 anni stabilita dal bando;
- con istanza n°14526 del 09/08/2021 è stata indetta la Conferenza dei Servizi ai sensi della Legge n°241/90 per l'acquisizione dei pareri degli Enti Terzi;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Premesse)

1. Le Premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione ed hanno valore di patto a tutti gli effetti tra le Parti.
2. Ai fini della presente Convenzione, si intende per soggetto beneficiario la Città metropolitana di Bologna e per soggetto attuatore il Comune di Granarolo dell'Emilia.
3. Per tutto quanto non specificatamente indicato in Convenzione, si rimanda a quanto regolato dal Decreto-Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, dal D.M. MATTM del 9 ottobre 2020 richiamati in premessa, dagli impegni assunti con la presentazione del Progetto al MiTE, nonché dalle altre norme vigenti riguardanti i rapporti tra pubbliche amministrazioni e i soggetti privati, nonché dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.
4. Fanno parte integrante della presente convenzione la documentazione del progetto definitivo presentato al MiTE:
 - a) Relazione tecnico-illustrativa
 - b) Visure catastali
 - c) Cronoprogramma dei lavori pre-impianto
 - d) Cronoprogramma settennale post-impianto
 - e) Quadro economico
 - f) Tavole
 - g) Computo metrico estimativo
 - h) Capitolato prestazionale
 - i) Relazione storica
 - j) Calcolo servizi ecosistemici ed ambientali - Relazione illustrativa
 - k) Calcolo servizi ecosistemici ed ambientali - Vegetazione esistente
 - l) Calcolo servizi ecosistemici ed ambientali - Vegetazione di progetto

Articolo 2 (Oggetto)

1. La presente Convenzione regola i rapporti e le modalità di cooperazione tra la Città metropolitana di Bologna, in qualità di soggetto beneficiario, ed il Comune di Granarolo dell'Emilia in qualità di soggetto attuatore del Progetto: **“Forestazione Urbana e Periurbana - Granarolo dell'Emilia - Bosco del Frullo”** finanziato con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 6 del 9 luglio 2021.

Articolo 3 (Durata)

1. La presente Convenzione resta in vigore fino alla conclusione di tutte le attività tecniche, amministrative e finanziarie-contabili previste per la realizzazione del progetto e della sua manutenzione pari ai successivi 7 anni.
2. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, D.M. MATTM 9 ottobre 2020, la realizzazione dell'intervento deve iniziare in ogni caso entro centoventi giorni dalla comunicazione di ammissione al finanziamento (13 luglio 2021). Ove non sia possibile il rispetto del termine di cui al periodo precedente per ragioni non dipendenti dal soggetto beneficiario o attuatore, il soggetto beneficiario potrà presentare al MiTE, su istanza del soggetto attuatore, una sola volta, motivata richiesta di proroga, fermo restando la disponibilità delle risorse economiche assegnate.
3. Ai sensi dell'art. 8 comma 3, in caso di mancato rispetto dei tempi indicati nel comma precedente, in assenza di ragioni oggettive non dipendenti dal Soggetto Attuatore l'intervento sarà defanziato dal MiTE. In tal caso il soggetto attuatore non avrà nulla a pretendere dal la Città metropolitana di Bologna.

Articolo 4 (Obblighi delle parti)

1. La Città metropolitana di Bologna assume il ruolo di interlocutore unico verso il MiTE e ai sensi dell'art. 8 comma 1, del D.M. MATTM 9 ottobre 2020, è deputata a svolgere tutti i controlli necessari sulla realizzazione dell'intervento oggetto della presente convenzione secondo la tempistica definita nel cronoprogramma. In particolare, devono essere verificati l'avvio dei lavori, gli stati di avanzamento e la conclusione dei lavori.
2. La Città metropolitana di Bologna si impegna conseguentemente a:
 - a. fornire attività di supporto al soggetto attuatore nell'iter di approvazione e attuazione dell'intervento e comunicare al soggetto attuatore le decisioni, l'accettazione delle modifiche e delle prescrizioni adottate e qualsiasi altra informazione pervenuta dal MiTE;
 - b. prevedere i finanziamenti sul proprio bilancio di previsione e accertare e impegnare i fondi a favore del Soggetto Attuatore quale contributo a rendicontazione nel rispetto del cronoprogramma e dell'erogazione del finanziamento di cui al successivo art. 5;
 - c. effettuare il controllo, ai sensi dell'art.8 comma 4, D.M. MATTM 9 ottobre 2020, della corretta esecuzione degli interventi rispetto al piano manutentivo presentato in sede di progetto definitivo, al fine di garantire la tenuta nel tempo delle opere finanziate;
 - d. verificare la regolarità delle spese in occasione dei singoli SAL;
 - e. erogare, una volta incassate, le quote di finanziamento che riceverà dal MiTE con le modalità di cui al successivo art. 6;

- f. dare immediata notizia al MiTE, ai sensi dell'art. 8 comma 7 D.M. MATTM 9 ottobre 2020, al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentare di riscontrate irregolarità delle procedure o, comunque, di accertati comportamenti devianti rispetto a quanto previsto dalla legge e dal presente decreto.
3. Il soggetto attuatore è l'unico soggetto responsabile dell'attuazione tecnica e procedurale dell'intervento, pertanto coordina tutte le attività connesse alla realizzazione dell'intervento al fine di permettere alla Città metropolitana di rispettare gli obblighi assunti nei confronti del MiTE. Il Soggetto attuatore si impegna a:
- a. comunicare tempestivamente al soggetto beneficiario ogni modifica relativamente al nominativo del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'intervento oggetto della presente Convenzione;
 - b. assumere la responsabilità dell'attuazione dell'intervento oggetto della presente Convenzione, conformemente ai principi contabili vigenti e compatibilmente con gli equilibri di bilancio;
 - c. sviluppare tutte le necessarie fasi per la progettazione dell'intervento, previo inserimento dello stesso negli atti di programmazione e di bilancio nel rispetto delle tempistiche di cui all'art.3;
 - d. adottare un sistema di tracciabilità dei movimenti finanziari (CUP, CIG e qualsiasi elemento utile a garantire la correlazione fra l'entrata e la spesa) e conservare, tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa all'investimento;
 - e. acquisire i provvedimenti autorizzatori e concessori eventualmente necessari prima dell'inizio dei lavori;
 - f. coprire col finanziamento di cui all'art. 5 solo le spese ammissibili disposte a copertura dei costi:
 - i) per la progettazione;
 - ii) per le procedure di gara e affidamento dei lavori;
 - iii) per la realizzazione dell'intervento;
 - iv) per la manutenzione settennale degli impianti arborei;
 - g. redigere il progetto esecutivo e dare avvio agli interventi entro quattro mesi dall'ammissione al finanziamento (così come richiamato nell'art.3 comma 3);
 - h. assicurare lo svolgimento dei compiti e delle funzioni demandati dalla vigente normativa al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, alla direzione lavori;
 - i. individuare gli aggiudicatari di appalti di lavori, servizi e forniture in conformità al decreto legislativo n. 50/2016, e i concessionari degli spazi, degli immobili dei servizi e/o dei contributi pubblici tramite procedure a evidenza pubblica; in aggiunta alla polizza fidejussoria a garanzia dell'esecuzione dei lavori stipulata a favore del soggetto attuatore, la ditta appaltatrice dovrà stipulare in favore del soggetto beneficiario (che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del sopra citato D.M. 09/10/2020, resta responsabile della corretta esecuzione degli interventi, rispetto ai piani manutentivi presentati in sede di progetto definitivo, al fine di garantire la tenuta nel tempo delle opere finanziate, e provvede ad effettuare gli interventi manutentivi stessi in caso di inerzia o inadempimento del soggetto preposto, ovvero del soggetto attuatore) idonea polizza fidejussoria di durata complessiva settennale (e dunque a garanzia del periodo di manutenzione programmata), di importo pari a quanto stimato nel progetto esecutivo per il servizio di manutenzione per il periodo di 7 anni dell'impianto. Detta polizza potrà avere anche una durata iniziale più breve (ad es. 4 anni) a condizione che la ditta appaltatrice si impegni a produrre una nuova polizza per la

- durata residua (ad es. 3 anni), in tempo utile, prima della scadenza della polizza originaria. L'importo della polizza verrà progressivamente svincolato allo scadere di ogni anno, dietro attestazione da parte del soggetto attuatore di regolare esecuzione del servizio e istanza dello stesso al soggetto beneficiario, che verifica lo stato dell'impianto; in caso di inerzia o inadempimento da parte della ditta appaltatrice o del soggetto attuatore, il soggetto beneficiario provvede all'escussione della polizza e ad effettuare sostitutivamente gli interventi manutentivi;
- j. realizzare l'intervento specifico di propria competenza, nel rispetto degli impegni assunti con il progetto definitivo ammesso a finanziamento, in particolare con il cronoprogramma e il quadro economico;
 - k. comunicare e fornire al soggetto beneficiario tutte le informazioni e la documentazione finalizzate all'erogazione del finanziamento relativamente all'attività di rendicontazione e monitoraggio, nonché le eventuali ulteriori informazioni necessarie in ragione delle peculiari caratteristiche dell'intervento oggetto della presente Convenzione;
 - l. consentire tutte le verifiche e l'attività ausiliaria da parte del soggetto beneficiario e fornire al soggetto beneficiario, in caso di contestazione di eventuali violazioni, motivate giustificazioni ed eventuali documenti rilevanti a comprova ed a rimuovere le violazioni stesse;
 - m. restituire, in caso di revoca del finanziamento, le somme eventualmente già trasferite dal soggetto beneficiario, nella modalità previste dal successivo art. 8;
 - n. comunicare tempestivamente l'avvio dei lavori al soggetto beneficiario;
 - o. presentare gli stati di avanzamento dei lavori ed in particolare lo stato di avanzamento per almeno la metà delle opere finanziate ed eseguite, corredato di specifici documenti attestanti la contabilità, la fatturazione, la relazione di sintesi, nonché la documentazione fotografica;
 - p. presentare il certificato di regolare esecuzione e l'atto di collaudo delle opere realizzate, con allegata contabilità, fatturazione, documentazione fotografica, copia dei certificati di provenienza delle specie vegetali di cui al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386;
 - q. attuare il Piano di Monitoraggio annuale per i successivi sette anni dalla messa in dimora ossia censire e valutare lo stato fitosanitario di tutti gli alberi e gli arbusti presenti nell'ambito di intervento ed acquisire i dati necessari per la verifica della stima dei servizi eco sistemici;
 - r. garantire la corretta manutenzione settennale così come da crono programma allegato al progetto definitivo e fornire al soggetto beneficiario tutte le informazioni per eventuali successivi controlli.
4. Il Soggetto Attuatore si obbliga a comunicare tutte le informazioni necessarie e a porre in essere qualsiasi attività necessaria per consentire al soggetto beneficiario la verifica, anche attraverso sopralluoghi in campo, delle opere e dei servizi realizzati, nonché dello stato di avanzamento del Progetto e del corretto utilizzo dei finanziamenti.
5. Il Soggetto Attuatore è l'unico soggetto responsabile nelle obbligazioni assunte nei confronti di appaltatori, di concessionari e/o di qualsivoglia ulteriore soggetto e di qualsivoglia eventuale danno che possa derivare dalla realizzazione dell'intervento o durante la manutenzione settennale.
6. Il Soggetto Attuatore è tenuto a porre in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione degli interventi e rimane unico responsabile relativamente agli adempimenti previsti dalle vigenti normative relativamente agli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici delle operazioni da svolgere.

Infine, ai sensi dell'art.8 comma 6 D.M. MATTM 9 ottobre 2020, la verifica della fase attuativa dei progetti è svolta dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico che, a tal fine, può avvalersi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132.

Articolo 5 (Risorse finanziarie)

1. Per la redazione del progetto e la realizzazione dell'intervento **“Forestazione Urbana e Periurbana - Granarolo dell'Emilia - Bosco del Frullo”** , approvato con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 6 del 9 luglio 2021, è previsto un importo complessivo pari ad **Euro 499.013,71, di cui 460.013,71 Euro finanziati dal MiTE.**
2. Resta a carico del soggetto attuatore ogni e qualsiasi maggiore onere economico, anche eventualmente richiesto a qualunque titolo da terzi, eccedente rispetto al finanziamento ammesso.

Articolo 6 (Erogazione dei finanziamenti)

1. Ai sensi dell'art. 7 del D.M. MATTM 9 ottobre 2020 si specifica che il finanziamento assegnato all'intervento oggetto della presente convenzione verrà erogato dal MiTE al soggetto beneficiario secondo le seguenti modalità:
 - a) 20% a titolo di anticipo, a seguito della comunicazione di avvio dei lavori, trasmessa dal soggetto attuatore al soggetto beneficiario;
 - b) 50% alla presentazione dello stato di avanzamento per almeno la metà delle opere finanziate ed eseguite, a fronte della presentazione di specifici documenti attestanti la contabilità, la fatturazione, la relazione di sintesi, nonché la documentazione fotografica, documentazione fornita dal soggetto attuatore al soggetto beneficiario;
 - c) 30% alla presentazione del certificato di regolare esecuzione e atto di collaudo delle opere realizzate, con allegata contabilità, fatturazione, documentazione fotografica, copia dei certificati di provenienza delle specie vegetali di cui al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, documentazione trasmessa dal soggetto attuatore al soggetto beneficiario;
2. La Città metropolitana di Bologna si impegna a riversare al soggetto attuatore le somme ricevute dal MiTE come definite al punto 1. Della sopracitata suddivisione il soggetto attuatore terrà conto nella disciplina contrattuale dei pagamenti all'aggiudicatario.
3. Il soggetto attuatore comunicherà, entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, il conto di Tesoreria su cui accreditare le relative quote.
4. Non sono ammessi pagamenti relativi a contenziosi che restano a carico del soggetto attuatore.
5. Il Soggetto attuatore deve presentare alla Città metropolitana di Bologna i rendiconti finanziari accompagnati dalle relazioni delle attività svolte corredati da idonea documentazione probatoria (fatture, note debito, bonifici, ricevute fiscali, ecc.) in copia conforme, al fine di verificare l'effettivo esborso nonché la coerenza tra il finanziamento assegnato, le spese sostenute, il cronoprogramma e le attività previste nel Progetto.

ART.7

(Eventuali successive variazioni del progetto ammesso a finanziamento)

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 9 del D.M. 09/10/2020 le eventuali successive variazioni del progetto saranno presentate, su istanza del soggetto attuatore, dalla Città metropolitana di Bologna al MiTE e al Comitato ai seguenti indirizzi di posta elettronica PNA@pec.minambiente.it e comitato.verdepubblico@pec.minambiente.it. Ferma restando la disponibilità delle risorse economiche finanziate, il Comitato effettua l'istruttoria delle variazioni suddette, entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse, approva o prescrive i documenti e/o gli impegni da presentare, modificare o aggiornare e il relativo termine, che non deve comunque essere superiore ai quindici giorni. All'esito delle citate istruttorie, il Comitato, entro quindici giorni dal ricevimento delle prescrizioni, trasmette gli esiti al MiTE con propria delibera. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra, l'intervento viene defianziato e le risorse sono assegnate dal MiTE al progetto che segue in graduatoria.

ART.8

(Revoca del finanziamento)

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 10 del D.M. 09/10/2020 il finanziamento concesso può essere oggetto di revoca, previa acquisizione delle eventuali deduzioni del soggetto attuatore e della Città metropolitana di Bologna in caso di:
 - a. mancata esecuzione o sopravvenuta impossibilità della completa realizzazione del progetto operativo di dettaglio entro ventiquattro mesi dalla comunicazione del trasferimento delle risorse, di cui all'art. 9 comma 1 lettera a) del DM D.M. 09/10/2020, salvo eventuali proroghe concesse dal MiTE;
 - b. totale difformità tra gli interventi realizzati e quelli previsti nel progetto operativo di dettaglio;
 - c. mancata osservanza della disciplina nazionale e comunitaria vigente per gli affidamenti degli appalti di lavori, forniture e servizi oggetto di finanziamento;
 - d. richiesta di trasferimento del saldo del finanziamento concesso, a fronte di un avanzamento contabile del progetto operativo di dettaglio inferiore al 100% del costo complessivo del progetto operativo di dettaglio.
2. Il Soggetto attuatore dovrà riversare le eventuali risorse già erogate al soggetto beneficiario, Città metropolitana di Bologna, che provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità stabilite dal MiTE.
3. Sono fatte salve le spese sostenute alla data della revoca regolarmente contabilizzate dal soggetto attuatore e validate dalla Città metropolitana di Bologna.

Articolo 9

(Spese)

1. Eventuali spese e oneri connessi e conseguenti alla stipula della presente Convenzione, anche fiscali, sono ad esclusivo carico del soggetto attuatore.

Articolo 10

(Privacy e Informativa trattamento dati)

1. Le Parti si impegnano ad assicurare, da parte del proprio personale o di quanti collaborino nelle attività, l'osservanza della più rigorosa riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti, di cui dovessero venire a conoscenza nello svolgimento delle attività previste

dalla presente Convenzione e si impegnano, altresì, ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità della medesima Convenzione.

2. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, di seguito GDPR, le Parti dichiarano di essere informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati e cartacei ai fini dell'esecuzione del presente atto. Le Parti prestano, altresì, il loro consenso al trattamento degli stessi dati per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse all'esecuzione del presente Accordo, impegnandosi ad improntare il trattamento ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, con particolare riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Sottoscrivendo il presente atto le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dagli articoli 13 e 14 del Regolamento GDPR, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.
3. Il Responsabile Protezione Dati per la Città metropolitana di Bologna è Lepida s.p.a., che ha individuato quale referente Anna Lisa Minghetti.
Contatti: e.mail dpo-team@lepida.it – PEC segreteria@pec.lepida.it

Articolo 11

(Foro competente)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e/o validità della presente Convenzione il foro competente è quello di Bologna.

Articolo 12

(Sottoscrizione degli atti)

1. La Presente Convenzione è sottoscritta dalle parti in forma digitale.

Per la Città metropolitana di Bologna

Il Sindaco metropolitano pro tempore Virginio Merola

Per il Comune di Granarolo dell'Emilia

Il Sindaco pro tempore Alessandro Ricci

Allegati

1. Relazione tecnico-illustrativa
2. Visure catastali
3. Cronoprogramma dei lavori pre-impianto
4. Cronoprogramma settennale post-impianto
5. Quadro economico
6. Tavole
7. Computo metrico estimativo
8. Capitolato prestazionale
9. Relazione storica
10. Calcolo servizi ecosistemici ed ambientali - Relazione illustrativa
11. Calcolo servizi ecosistemici ed ambientali - Vegetazione esistente
12. Calcolo servizi ecosistemici ed ambientali - Vegetazione di progetto

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente

ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale" D.Lgs. n. 82/2005